



maggio 2019

Consultazione sulla modifica della legge sui cartelli (LC)

Controprogetto indiretto all'iniziativa popolare
«Stop all'isola dei prezzi elevati - per prezzi
equi (Iniziativa per prezzi equi)» e attuazione
della mozione Bischof (16.3902)

Rapporto sui risultati

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
2	Risultati della procedura di consultazione	4
2.1	Pareri pervenuti	4
2.2	I pareri in breve.....	4
2.2.1	Cantoni.....	4
2.2.2	Partiti politici.....	5
2.2.3	Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna.....	7
2.2.4	Associazioni mantello nazionali.....	7
2.2.5	Associazioni dell'economia e organizzazioni per la protezione dei consumatori.....	8
2.2.6	Altri organi e organizzazioni interessate	9
3	Tematiche affrontate.....	10
3.1	Posizione dominante relativa	10
3.2	Fattispecie transfrontaliere.....	12
3.3	Posizione dominante relativa: limitazione ai soli compratori.....	13
3.4	Pratiche abusive inserite nella norma proposta.....	13
3.5	Clausola di reimportazione.....	13
3.6	Discriminazione nel commercio elettronico mediante geoblocco.....	14
3.7	Mozione Bischof 16.3902.....	15
4	Allegato	16
4.1	Elenco dei partecipanti alla consultazione e relative abbreviazioni.....	16

1 Situazione iniziale

Il 12 dicembre 2017 è stata presentata l'iniziativa «Stop all'isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)». Gli iniziativaisti chiedono di introdurre espressamente nella legge sui cartelli (LCart)¹ la nozione di posizione dominante relativa², con una valenza globale. Chiedono inoltre di modificare la legge contro la concorrenza sleale (LCSI)³ per garantire, in linea di principio, il diritto all'acquisto senza discriminazioni nel settore del commercio elettronico attraverso un divieto di massima del geoblocco adottato dalle imprese⁴, in linea con gli sviluppi nell'UE⁵. Così facendo, si aumenterebbe la competitività delle imprese svizzere e si ridurrebbero i prezzi al consumo.

La lotta ai prezzi elevati in Svizzera è un obiettivo politico largamente condiviso. Anche il Consiglio federale riconosce che, per dare slancio alla competitività, è necessario eliminare in maniera mirata gli attuali ostacoli all'importazione. Ritiene tuttavia che le misure proposte nell'iniziativa siano inadeguate e dannose per la piazza economica elvetica; ha quindi elaborato un controprogetto indiretto. Anche la proposta del Consiglio federale prevede che la nozione di posizione dominante relativa venga sancita espressamente nella LCart, ma ne limita il campo d'applicazione ai casi di isolamento abusivo del mercato svizzero per distorsione della concorrenza da parte di fornitori che operano nel contesto internazionale. Contrariamente a quanto previsto dall'Iniziativa per prezzi equi, il testo del Consiglio federale non considera fattispecie esclusivamente nazionali, non recepisce il concetto di abuso di sfruttamento⁶, non regola il potere d'acquisto dei fornitori, non prevede alcun ampliamento degli esempi riportati nell'articolo 7 capoverso 2 LCart né contiene alcuna clausola di privilegio che consenta alle imprese dominanti e relativamente dominanti di ostacolare le reimportazioni (di seguito: «clausola di reimportazione»), come invece invocato dall'iniziativa. Secondo il Consiglio federale, infatti, una simile regolamentazione violerebbe da un lato gli obblighi assunti dalla Svizzera in materia di diritto economico internazionale e ostacolerebbe dall'altro l'obiettivo di riduzione dei prezzi in Svizzera. Il controprogetto indiretto non prevede infine alcun divieto delle misure di geoblocco adottate dalle imprese. La modifica della LCart comporta anche l'adempimento della mozione Bischof 16.3902⁷, che

¹ RS 251

² Secondo le disposizioni transitorie dell'articolo 96 capoverso 1 AP-Cost. proposte dall'Iniziativa per prezzi equi (art. 197 n. 12 cpv. 2 lett. a AP-Cost), le imprese con una posizione dominante relativa sono considerate tali quando da esse dipendono altre imprese a tal punto da non avere possibilità sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze.

³ RS 241

⁴ Cfr. Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, GU L 60 I, 2.3.2018, pag. 1 segg. (di seguito: Regolamento sul geoblocco).

⁵ Per geoblocco si intende, nell'ambito del diritto europeo, l'attività di professionisti operanti in uno Stato membro di bloccare o limitare l'accesso alle loro interfacce online, come i siti Internet e le applicazioni, a clienti di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni transfrontaliere, cfr. considerando 1 del Regolamento sul geoblocco. Ai sensi dell'art. 2 n. 16 del Regolamento sul geoblocco, per interfaccia online si intende qualsiasi software, compresi siti Internet o parte di essi e applicazioni, tra cui le applicazioni mobili, gestito da un professionista, o per conto di quest'ultimo, che serve a fornire ai clienti l'accesso a beni o servizi del professionista, al fine di effettuare una transazione avente ad oggetto tali beni o servizi.

⁶ La LCart non vieta una posizione di potere sul mercato di per sé ma piuttosto il suo abuso. La definizione del concetto di abuso non è però circoscrivibile. Di norma si distingue tra abuso di esclusione e abuso di sfruttamento. Nel primo caso l'impresa con una posizione dominante adotta precise misure contro concorrenti attuali o potenziali che operano nel mercato in cui vi è una posizione dominante o in un mercato vicino. Il secondo caso presuppone le situazioni in cui vi è una manifesta sproporzione tra prestazione e controprestazione e si riferisce quindi ai partner commerciali.

⁷ La mozione 16.3902 Vietare le clausole di parità tariffaria stabilite dalle piattaforme di prenotazione on line a scapito degli albergatori, depositata il 30 giugno 2016 dal consigliere agli Stati Pirmin Bischof, è stata accolta dal Parlamento (di seguito: «mozione Bischof»).

prevede il divieto delle cosiddette clausole di parità tariffaria tra piattaforme di prenotazione online e alberghi.

Per consentire alle parti interessate di fornire un parere sul controprogetto indiretto il Consiglio federale ha indetto una procedura di consultazione, che si è svolta tra il 22 agosto e il 22 novembre 2018.

2 Risultati della procedura di consultazione

2.1 Pareri pervenuti

Oltre ai governi dei 26 Cantoni sono stati invitati a esprimersi la Conferenza dei Governi cantonali, 13 partiti politici, tre associazioni nazionali mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, otto associazioni mantello nazionali dell'economia e cinque altre cerchie e organizzazioni interessate.

Tenuto conto anche dei pareri inviati senza sollecitazione ufficiale, nel complesso sono pervenute 107 risposte. Hanno espresso un parere i seguenti destinatari: i 26 Cantoni, la Conferenza dei Direttori Cantionali dell'Economia Pubblica (CDEP), sette partiti politici, tre associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, sei associazioni mantello svizzere, 48 associazioni dell'economia e delle organizzazioni per la protezione dei consumatori e 16 altre cerchie e organizzazioni interessate. Nell'allegato sono riportati tutti i partecipanti alla consultazione e le relative sigle utilizzate nel testo.

Nella sua risposta, il Governo del Cantone Ticino ha rinunciato a esprimere un parere. L'USI ha rinunciato a esprimere una propria posizione associandosi a quella di economiesuisse. Svvariati membri e organizzazioni vicine al Comitato d'iniziativa «Stop all'isola dei prezzi elevati – per prezzi equi» hanno inoltrato pareri identici o molto simili⁸. Nel presente rapporto questi pareri figurano pertanto insieme a quelli degli iniziativaisti.

2.2 I pareri in breve

2.2.1 Cantoni

La maggioranza dei Cantoni (AG, AR, BE, BS, FR, GL, GR, NE, NW, OW, SH, SO, SG, SZ, TG, UR, ZG, ZH) e la CDEP accolgono sostanzialmente con favore il controprogetto indiretto all'Iniziativa per prezzi equi. Chiedono tuttavia al Consiglio federale di estendere il controllo sugli abusi previsto per le imprese che dominano il mercato anche alle imprese che hanno una posizione dominante relativa. Ciò amplierebbe il raggio d'azione del controprogetto indiretto nella direzione di quanto richiesto dall'iniziativa parlamentare Altherr⁹ 14.449, che prevede

⁸ Le seguenti organizzazioni sono membri dell'associazione «Stop all'isola dei prezzi elevati – per prezzi equi» e/o hanno fornito un parere analogo a quello dell'associazione promotrice dell'iniziativa: Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana, Fédération romande des consommateurs, BKW AG, GastroAppenzellerland, GastroBern, GastroGlarnerland, GastroGraubünden, GastroSchwyz, GastroSolothurn, GastroSuisse, GastroTicino, GastroValais, GastroZürich, Hotelier Bern+ Mittelland, Hotelier-Verein Berner Oberland, hotelleriesuisse, hotelleriesuisse Ostschweiz, Parahotellerie Schweiz, Federazione svizzera del turismo, Panettieri-Confettieri svizzeri, Funivie svizzere, Société des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliars de Genève, Fondazione per la protezione dei consumatori, Swissmechanic Svizzera, Walliser Hotelier Verein, Wirtverband Basel-Stadt e Zürcher Hoteliers.

⁹ Il Parlamento ha dato seguito all'iniziativa parlamentare Prezzi all'importazione eccessivi. Abolizione dell'obbligo di acquisto in Svizzera» (14.449), depositata il 25 settembre 2014 dal consigliere agli Stati Hans Altherr.

espressamente l'applicazione anche alle imprese con una posizione dominante relativa delle pratiche abusive di cui all'articolo 7 LCart¹⁰.

AG e AR propongono di includere nel controprogetto indiretto anche la clausola di reimportazione prevista nell'Iniziativa per prezzi equi.

In caso di introduzione della nozione di posizione dominante relativa, ZG chiede alla Confederazione di applicare misure complementari per adeguare il livello dei costi in Svizzera a quello dei Paesi limitrofi. Ciò consentirà di contrastare problemi come il turismo degli acquisti, il dumping salariale e la discriminazione nel commercio elettronico, nonché di aumentare la competitività delle imprese. ZG è del parere che, per garantire un certo potere di acquisto, sia necessario ridurre costantemente e in uguale misura il livello dei prezzi e dei costi.

Contrariamente ai Cantoni menzionati sopra, VD non chiede che il concetto di posizione dominante relativa sia introdotto con valenza globale nel controprogetto indiretto, ma che venga inclusa soltanto la fattispecie dello sfruttamento abusivo. Secondo VD è inoltre necessario favorire anche le imprese che non si trovano in competizione diretta a livello internazionale.

AI, GE, JU, LU e VS appoggiano il controprogetto indiretto nella sua forma attuale. LU esprime tuttavia preoccupazione generale sul concetto di posizione dominante relativa. AI propone di sanzionare ugualmente, a scopo preventivo, le pratiche anticoncorrenziali attuate da imprese con una posizione dominante relativa. Le sanzioni previste in questi casi dovrebbero comunque essere inferiori a quelle comminate per i casi di abuso di posizione dominante sul mercato.

BL respinge il controprogetto indiretto giudicandolo inadeguato a contrastare lo sfruttamento del potere d'acquisto dei compratori svizzeri. Accoglie invece esplicitamente con favore le misure adottate in passato per abbattere gli ostacoli al commercio.

In merito alla questione del geoblocco si sono espressi undici Cantoni. AR, NE, UR e VD chiedono che alle imprese venga vietato di adottare misure di geoblocco. GE, JU, SH e VS incoraggiano invece il Consiglio federale a continuare a monitorare la problematica e a studiare eventuali misure adeguate da attuare in un momento successivo. BE, GR e ZH ritengono ragionevole la rinuncia dell'Esecutivo di vietare il geoblocco da parte delle imprese.

GR e UR chiedono un'attuazione separata della mozione Bischof.

2.2.2 Partiti politici

Considerata la portata intrinseca all'Iniziativa per prezzi equi, il Partito borghese democratico (PBD) ritiene il controprogetto indiretto una soluzione adeguata. A suo avviso il testo dell'Esecutivo condivide sostanzialmente la richiesta principale degli iniziativaisti: facilitare la libertà di approvvigionamento delle imprese elvetiche all'estero per agevolare in modo moderato le importazioni parallele. Allo stesso tempo esclude le misure dell'iniziativa che si rivelerebbero difficilmente attuabili o che si ripercuoterebbero negativamente sulle relazioni economico-commerciali interne. Il PBD fa tuttavia notare che neppure il controprogetto indiretto comporterebbe un calo significativo dei prezzi a beneficio dei consumatori svizzeri.

Il Partito popolare democratico (PPD) accoglie con favore il controprogetto indiretto. A suo avviso, sta al Parlamento decidere in che misura la nozione di posizione dominante relativa debba trovare applicazione in Svizzera. Inoltre, il PPD propone l'attuazione separata della mozione Bischof e rimanda a due mozioni della consigliera nazionale Elisabeth Schneider-Schneiter (16.3499 e 17.4227) che propongono di vietare il geoblocco da parte delle imprese.

¹⁰ Poiché l'iniziativa popolare è stata presentata durante le consultazioni sull'Iv. Pa. Altherr, il termine di trattazione di quest'ultima è stato prorogato fino alla sessione autunnale 2019.

Riguardo a quest'ultima questione, ritiene necessario trovare una soluzione compatibile a livello internazionale per evitare discriminazioni nei confronti dei consumatori in Svizzera.

I Liberali radicali (PLR) respingono il controprogetto indiretto. Le misure più appropriate per contrastare le pratiche che fanno della Svizzera un'isola dei prezzi elevati sono l'abbattimento degli ostacoli al commercio e la stipulazione di accordi di libero scambio per rafforzare la concorrenza. Se la nozione di posizione dominante relativa dovesse comunque essere introdotta nella LCart, bisognerà assicurarsi che possano promuovere un'azione contro una posizione dominante relativa soltanto le imprese che si trovano in una relazione di dipendenza senza colpa loro.

In linea di principio il Partito verde liberale (pvl) accoglie favorevolmente i provvedimenti adottati dal Consiglio federale per combattere le distorsioni della concorrenza, ma raccomanda di evitare ogni incertezza giuridica, come osservato in Germania con la nozione di posizione dominante relativa. Il Consiglio federale dovrà pertanto indicare in quale misura il controprogetto indiretto è effettivamente applicabile e quali provvedimenti sarà necessario adottare per garantire la certezza del diritto. Il pvl chiede inoltre che il Consiglio federale avvii trattative con l'UE per stipulare un accordo finalizzato a contrastare le pratiche di geoblocco da parte di imprese europee a danno di compratori svizzeri. Invoca poi una revisione generale della LCart che includa una riforma e una professionalizzazione delle istituzioni, il divieto di determinati cartelli e l'estensione del diritto di azione nei procedimenti di diritto civile in materia di cartelli. Per rafforzare ulteriormente la concorrenza, il pvl chiede infine l'abbattimento degli ostacoli al commercio e la liberalizzazione dei mercati delle infrastrutture.

Il Partito ecologista svizzero (PES) si aspetta che il controprogetto indiretto crei pari opportunità per il commercio elettronico e per il commercio al dettaglio tradizionale. In linea di principio, accoglie con favore ogni provvedimento che contrasti lo sfruttamento dell'elevato potere d'acquisto e gli elevati margini nel commercio transfrontaliero. Ritiene tuttavia che non sia facile fare un confronto di prezzi con l'estero, tenuto conto delle differenze sul piano dei costi. Anche il PES saluta con favore la rinuncia al divieto delle misure di geoblocco adottate dalle imprese, in quanto sarebbe un provvedimento difficilmente applicabile e facilmente aggirabile da parte delle imprese. Inoltre, se da ciò dovesse scaturire un'eventuale pressione sui prezzi, questa peggiorerebbe ulteriormente le condizioni di lavoro nei settori già colpiti da questo fenomeno (in particolare il commercio al dettaglio, i trasporti e la logistica).

Il Partito socialista svizzero (PS) accoglie favorevolmente l'orientamento del controprogetto indiretto, ma chiede di estendere anche ai compratori il campo d'applicazione della nozione di posizione dominante relativa, di includere le fattispecie nazionali e di tenere conto del concetto di sfruttamento abusivo. In tal modo le imprese con una posizione dominante relativa saranno sottoposte agli stessi controlli sugli abusi delle imprese che dominano il mercato. Inserendo un ulteriore esempio nell'articolo 7 capoverso 2 LCart, si potrà inoltre garantire che le imprese con una posizione di potere sul mercato forniscano ai compratori beni e servizi offerti in Svizzera e all'estero ai prezzi di mercato locali e alle condizioni praticate abitualmente nel dato settore. Riguardo al divieto del geoblocco da parte delle imprese, il PS comprende le difficoltà di attuazione all'estero in assenza di specifiche convenzioni internazionali con altri Paesi. Chiede tuttavia di verificare eventuali ipotesi sanzionatorie in caso di attuazione di un divieto unilaterale.

L'Unione democratica di centro (UDC) respinge il controprogetto indiretto. I prezzi elevati in Svizzera sono infatti dovuti essenzialmente all'alto tenore degli stipendi e degli affitti, a ostacoli al commercio, alle condizioni di ammissione sul mercato, ai dazi, ecc. In un'economia di mercato i prezzi sono determinati dalla domanda e dall'offerta. A suo avviso, la modifica normativa proposta comporterebbe soprattutto un maggiore controllo e regolamentazione da parte dello Stato centrale. Poiché le autorità della concorrenza e i tribunali assumerebbero di fatto la funzione di «centri di controllo prezzi», il testo dell'Esecutivo è un'ingerenza nella libertà economica delle imprese. Oltretutto, non vi è alcuna garanzia che un calo dei prezzi all'acquisto si ripercuota sui prezzi finali al consumo. L'UDC accoglie infine con favore che il

controprogetto indiretto non preveda alcun divieto unilaterale del geoblocco da parte delle imprese, difficilmente attuabile.

2.2.3 Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) condivide la necessità di un intervento normativo e accoglie favorevolmente le modifiche alla LCart per migliorare una situazione insoddisfacente e particolarmente sfavorevole per le imprese. Anche i Comuni sono colpiti dal fenomeno del caro prezzi: basti pensare all'acquisto di beni e servizi a costi esageratamente alti pagati dalle istituzioni comunali. L'ACS non si esprime tuttavia sul grado di efficacia del controprogetto indiretto.

L'Unione delle città svizzere (UCS) giudica nel complesso positivamente il controprogetto indiretto; tuttavia alcuni membri, in particolare le località più prossime alle frontiere, preferirebbero un'attuazione più nel senso di quanto richiesto dall'iniziativa parlamentare Altherr.

Il Gruppo Svizzero per le regioni di montagna (SAB) valuta positivamente il controprogetto indiretto, ma chiede che le imprese con una posizione dominante relativa siano assoggettate ai controlli sugli abusi previsti dalla LCart e già applicati alle imprese che dominano il mercato. Queste misure dovrebbero, secondo il SAB, rafforzare la competitività dell'economia svizzera e abbassare il livello dei prezzi nel Paese. Oggi a subire le conseguenze dei prezzi elevati è in particolare l'industria del turismo nelle regioni alpine, penalizzata dallo sfruttamento del potere d'acquisto da parte delle imprese internazionali. Il SAB si dichiara favorevole a introdurre il divieto del geoblocco da parte delle imprese; chiede infine un'attuazione separata della mozione Bischof.

2.2.4 Associazioni mantello nazionali

L'associazione economiesuisse esprimerà un parere dettagliato sul controprogetto indiretto soltanto ad avvenuta pubblicazione del messaggio del Consiglio federale, che avrà come oggetto anche l'Iniziativa per prezzi equi. L'associazione fa tuttavia notare la contraddittorietà tra apertura dei mercati e tutela delle imprese svizzere. Se infatti da un lato il controprogetto indiretto cerca di contrastare i prezzi elevati in Svizzera, dall'altro nell'ambito del dibattito politico riguardante la legislazione sugli acquisti pubblici si chiede che, alla luce del livello generale dei prezzi, le tariffe delle offerte svizzere siano più elevate di quelle estere. In caso di introduzione della nozione di posizione dominante relativa, economiesuisse si proclama sostanzialmente favorevole a circoscrivere l'ambito di validità del controprogetto indiretto alle fattispecie transfrontaliere e ai fornitori con una posizione di potere sul mercato. È inoltre d'accordo a non inserire la clausola di reimportazione. Per l'associazione l'obiettivo principale della LCart è proteggere la concorrenza e non le relazioni bilaterali tra i singoli attori del mercato. Poiché il livello generale dei prezzi in Svizzera non è destinato a scendere né con il controprogetto indiretto né con l'Iniziativa per prezzi equi, si rischierebbe di sollevare false speranze. Oltretutto, poiché gli eventuali vantaggi di costo non si ripercuoterebbero automaticamente sui prezzi finali, potrebbero appellarsi al controprogetto indiretto soltanto le imprese in grado di dimostrare o rendere credibile un effettivo ritorno sui propri acquirenti dei vantaggi ottenuti. Se la COMCO dovesse essere esortata ad adottare un approccio più incisivo, le forme di regolamentazione più appropriate sarebbero l'ordinanza o una comunicazione della COMCO. Una volta attuata la regolamentazione proposta, si dovrebbe inoltre verificare in quale misura sia ancora giustificabile mantenere l'articolo 5 capoverso 4 LCart. Infine, economiesuisse si dichiara d'accordo a non inserire nel controprogetto indiretto il divieto del geoblocco adottato dalle imprese.

Per L'Unione svizzera dei contadini (USC) anche le imprese con una posizione dominante relativa devono essere sottoposte ai controlli sugli abusi, esattamente come avviene per le imprese che dominano il mercato. A suo avviso il controprogetto non si spinge invece così lontano. Negli ultimi anni nei mercati a valle dell'agricoltura, due grandi imprese di commercio al dettaglio hanno spesso assunto, tramite acquisizioni aziendali, una posizione di forza nel

settore agroalimentare. Includere nel controprogetto indiretto sia i fornitori sia i compratori relativamente dominanti, nonché le fattispecie esclusivamente nazionali, dovrebbe garantire che i compratori che detengono una posizione forte sul mercato non condizionino in maniera illecita i mercati di approvvigionamento dell'agroalimentare. Anche i fornitori avrebbero così a disposizione uno strumento per difendersi.

L'Unione sindacale svizzera (USS) vede con favore il fatto che, nel controprogetto, vengano limitati i punti problematici dell'Iniziativa per prezzi equi, che l'Unione non condivide. Nel complesso mette tuttavia in dubbio che la posizione dominante relativa proposta dall'Esecutivo rappresenti la via giusta per aumentare il potere d'acquisto sui beni di consumo e per rafforzare la competitività delle imprese. Condivide inoltre la limitazione del campo d'applicazione del testo alle fattispecie transfrontaliere nonché la rinuncia alla clausola di reimportazione. Applicare la nozione di posizione dominante relativa alle relazioni commerciali interne si ripercuoterebbe infatti negativamente sull'economia elvetica. Accoglie infine favorevolmente la decisione di non vietare il geoblocco privato, perché parificare i prezzi al consumo a quelli esteri creerebbe una forte pressione sulle condizioni di lavoro e salariali in Svizzera.

L'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) chiede ulteriori precisazioni prima di poter approvare il controprogetto indiretto. A suo avviso, la nozione di posizione dominante relativa va approfondita e circoscritta, per esempio stabilendo dei valori soglia. Occorrerebbe inoltre definire più chiaramente il concetto giuridico di «ostacolo» e le conseguenze che scaturirebbero in seguito all'accertamento di una posizione relativamente dominante (p. es. eventuale obbligo di fornitura e relative modalità di attuazione). Andrebbe poi verificato se non esistono altre possibilità, magari più adeguate, per concretizzare quanto proposto dal controprogetto indiretto, per esempio attraverso una revisione della LCSI. L'Unione invoca infine un'ulteriore misurazione dei costi associati al controprogetto indiretto.

SwissHoldings respinge sia l'Iniziativa per prezzi equi sia il controprogetto indiretto. Secondo l'organizzazione le cause dei prezzi elevati in Svizzera non sarebbero in alcun modo riconducibili a pratiche afferenti alla legislazione sui cartelli, ma andrebbero ricercate per esempio negli ostacoli non tariffari al commercio di natura statale, nei livelli salariali, negli affitti e nei dazi doganali. Di conseguenza, anche la nozione di posizione dominante relativa è inadeguata a contrastare i prezzi elevati in Svizzera. Scopo della legge sui cartelli è continuare a garantire una concorrenza efficace e non influire sulla formazione dei prezzi delle imprese o imporre obblighi di fornitura e di contrattazione. Che si opti per l'iniziativa o per il controprogetto, le imprese (o filiali) estere che non hanno alcun punto di contatto con il mercato svizzero sarebbero assoggettate alla legge sui cartelli svizzera. Il fatto di non comprendere in base a quali contesti la LCart possa essere concretamente applicabile pone rischi giuridici sproporzionati, conclude SwissHoldings.

Travail.Suisse esprime soddisfazione per il controprogetto indiretto del Consiglio federale, ma chiede che nel testo venga incluso oltre all'abuso di esclusione anche l'abuso di sfruttamento. In caso contrario la nuova regolamentazione rimarrebbe, nella maggior parte dei casi, priva di efficacia perché molti compratori si troverebbero a non entrare in competizione diretta con le imprese estere. Si dichiara inoltre a favore del divieto del geoblocco privato per garantire acquisti online senza discriminazioni, aumentare il potere di acquisto al consumo e la competitività delle imprese.

2.2.5 Associazioni dell'economia e organizzazioni per la protezione dei consumatori

CP, FER, hkbb, Promarca, scienceindustries, SKW, Spiritsuisse, Swico e SWISSMEM respingono il progetto indiretto o assumono posizioni critiche; a loro avviso, la proposta dell'Esecutivo non è efficace ad abbassare i prezzi in alcuni casi elevati in Svizzera. Considerate le odierne sfide digitali, il CP e la FER sottolineano la necessità di approfondire ulteriormente la tematica del geoblocco. SWISSMEM considera l'estensione dei trattati di libero scambio un modo efficace per abbattere gli ostacoli al commercio e rafforzare la concorrenza, eliminando così l'isolamento dei prezzi elevati in Svizzera. hkbb auspica che il

Consiglio federale chiarisca le condizioni definite nell'ordinanza in vigore, esortando in tal modo la COMCO ad adottare un'azione più incisiva. Promarca e SKW chiedono che eventuali misure di contrasto alla discriminazione dei compratori dalla Svizzera vengano disciplinate nella LCSi qualora esse esulino dalla protezione della concorrenza.

Spiritsuisse individua nella forte concentrazione del commercio al dettaglio una delle cause dei prezzi elevati in Svizzera. Per tale motivo un eventuale controprogetto indiretto dovrebbe essere applicato anche alle operazioni d'acquisto dei commercianti al dettaglio relativamente dominanti.

L'Ordine dei veterinari (GST), Commercio Svizzera, il Forum PMI, pharmaSuisse e Swiss Textiles appoggiano in linea di principio il controprogetto indiretto nella sua forma attuale. Swiss Textiles esprime tuttavia scetticismo riguardo alla sua efficacia. Per pharmaSuisse le prove da addurre per dimostrare una discriminazione subita non dovrebbero risultare troppo impegnative; l'onere della prova andrebbe anzi invertito.

L'Unione svizzera delle donne contadine e rurali (USDCR), SVIT, Swiss Retail Federation, VGS, l'Associazione svizzera di gestori di patrimoni (ASG) e l'Unione svizzera degli installatori elettricisti (USIE) invocano numerosi adeguamenti in merito all'applicazione del concetto di posizione dominante relativa. Per l'USDCR, SVIT, VGS e l'USIE è necessario includere nella nozione anche i compratori relativamente dominanti. USDCR, SVIT, Swiss Retail Federation, VGS e USIE propongono di includere anche le fattispecie nazionali. SVIT, VGS e USIE chiedono di inserire nel controprogetto indiretto anche la fattispecie di sfruttamento abusivo. Propongono inoltre di introdurre una clausola di reimportazione analoga a quella prevista dall'Iniziativa per prezzi equi.

Il Forum PMI e la SVIT chiedono al Consiglio federale un'analisi più approfondita sulla discriminazione nel commercio elettronico a danno dei compratori in territorio elvetico.

Il Forum PMI, pharmaSuisse e la SVIT sostengono anche che il controprogetto indiretto non risponde alle richieste espresse nella mozione Bischof.

Gli ospedali svizzeri (H+) chiedono di introdurre un diritto alle importazioni parallele e una garanzia per lo svolgimento di prestazioni necessarie come le attività di manutenzione da parte di imprese estere. Si dichiarano inoltre favorevoli a vietare il geoblocco privato.

2.2.6 Altri organi e organizzazioni interessate

Anche il comitato d'iniziativa e i suoi membri hanno espresso il proprio parere sul controprogetto indiretto: pur riconoscendo che il testo dell'Esecutivo costituisce di fatto un'attuazione dell'Iniziativa per prezzi equi, sostengono comunque la necessità di estendere la nozione di posizione dominante relativa ai soggetti fornitori e compratori e di includere, oltre all'abuso di esclusione, anche quello di sfruttamento, nonché le fattispecie esclusivamente nazionali. Al riguardo il comitato d'iniziativa chiede che il vigente articolo 7 LCart venga applicato integralmente anche alle imprese relativamente dominanti, in modo che gli esempi del capoverso 2 di tale articolo siano validi anche per queste imprese. Per gli iniziativaisti è altresì necessario inserire nell'articolo 7 capoverso 2 LCart un ulteriore esempio che possa garantire alle imprese l'acquisto all'estero di beni e servizi offerti sia in Svizzera sia all'estero ai prezzi di mercato locali e alle condizioni abituali praticate nel dato settore. Le imprese dovrebbero tuttavia poter impedire la reimportazione di beni già reimportati nel rispettivo Paese di produzione e venduti in loco senza ulteriore lavorazione. Gli iniziativaisti chiedono infine di introdurre nel controprogetto il divieto del geoblocco privato e si dichiarano contrari a collegare la mozione Bischof al controprogetto indiretto. Il gruppo BKW – anche membro dell'Associazione «Stop all'isola dei prezzi elevati – per prezzi equi» – ha inoltrato un parere dello stesso tenore di quello del comitato d'iniziativa, ad eccezione della clausola di reimportazione, che per il gruppo BKW non andrebbe inserita nel testo.

Venti docenti di diritto, 16 giuristi d'impresa e altri due giuristi d'impresa dell'Università di Zurigo appoggiano la richiesta del comitato d'iniziativa di introdurre la nozione di posizione dominante

relativa nella legge sui cartelli con una valenza globale. I pareri inoltrati sono in larga parte concordi. Ritenendo che la disposizione di base per la sorveglianza sugli abusi sia rappresentata dal vigente articolo 7 LCart, viene respinta la proposta di introdurre un nuovo articolo 7a AP-LCart per regolamentare la posizione dominante relativa. In un'ottica linguistica, il concetto di dominio di mercato è, a loro avviso, un continuum e quindi privo di limiti chiaramente definiti. Se si introduce una disposizione ad hoc per giudicare i casi di posizione dominante relativa, l'articolo 7a AP-LCart diventerà dirimente per tutti i casi di posizione dominante relative. Questa disposizione, inoltre, contrariamente al vigente articolo 7 capoverso 2 LCart, menziona una sola pratica illecita e presenta una formulazione esaustiva, motivo in più per integrare la posizione dominante relativa nell'articolo 7 LCart. Il gruppo non avanza invece alcuna richiesta circa l'inserimento della clausola di reimportazione. In merito al divieto del geoblocco privato, fa notare che una sua applicazione sarebbe possibile anche senza siglare apposite convenzioni internazionali. Non avanza tuttavia al riguardo alcuna richiesta concreta per una normativa specifica né si esprime sull'attuazione della mozione Bischof. Le richieste presentate dalla Commissione federale del consumo (CFC) corrispondono nei contenuti a quelle dei partecipanti alla procedura di consultazione summenzionati.

Le imprese Jüstrich, Liosaplast, Nahrin, Samaplast e Similisan nonché la KoBeETH+ chiedono che il controprogetto indiretto sia attuato sulla base delle richieste della CDEP e dell'iniziativa parlamentare Altherr. Migros chiede di includere nel controprogetto indiretto anche le fattispecie nazionali e l'abuso di sfruttamento, integrando in entrambi i casi la clausola sull'impedimento delle reimportazioni.

AG Berggebiet LU ha presentato un parere identico a quello del SAB e ne appoggia le richieste (cfr. n. 2.2.3).

Anche la COMCO ha presentato il proprio parere non esprimendo né consenso né dissenso tanto sull'iniziativa per prezzi equi quanto sul controprogetto indiretto. Si è tuttavia soffermata su diversi aspetti del testo proposto dal Consiglio federale. Ai fini di evitare incomprensioni, fa notare che escludere il concetto di sfruttamento abusivo restringe il campo d'applicazione del controprogetto indiretto rispetto a quello dell'iniziativa per prezzi equi. Ciò farà sì che il controprogetto indiretto non sarà di norma applicabile al commercio al dettaglio, all'industria alberghiera né all'agricoltura, dato che questi mercati sono tradizionalmente circoscritti a un ambito prettamente nazionale o locale. La COMCO accoglie con favore l'intenzione di far valere il controprogetto indiretto preferibilmente tramite la via civile.

3 Tematiche affrontate

3.1 Posizione dominante relativa

Integrare la nozione di posizione dominante relativa nella legge sui cartelli: argomenti a favore

Il comitato d'iniziativa sottolinea che l'estensione dell'attuale vigilanza sugli abusi ai sensi dell'articolo 7 LCart anche alle imprese relativamente dominanti e il conseguente ampliamento del concetto di «potere di mercato» sono oggetto di discussione politica da diversi anni. Già nel 2014, il Consiglio degli Stati e la maggioranza della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) avrebbero voluto avviare una serie di adeguamenti della LCart, ma il Consiglio nazionale decise di non entrare nel merito del pacchetto di riforme proposto. Un intervento in materia resta tuttavia indiscusso e il Parlamento dovrebbe estendere il campo d'applicazione delle disposizioni valide per le imprese dominanti anche alle imprese relativamente dominanti.

AGB Berggebiet LU e SAB evidenziano che, integrando nella LCart la suddetta nozione, le imprese avrebbero la possibilità di ricorrere contro i rispettivi fornitori in caso di fissazione abusiva dei prezzi.

Le carenze di mercato si generano non soltanto quando si riscontra una posizione dominante ma anche quando vi è una posizione di dominio relativo. In questi frangenti operatori relativamente dominanti potrebbero sfruttare eventuali discriminazioni economiche a danno dei commercianti al dettaglio e quindi di consumatrici e consumatori (Swiss Retail Federation).

Argomenti contro

Il PLR, Promarca, SKW, l'UDC e SwissHoldings fanno notare che la regolamentazione proposta è un'ingerenza nella libertà economica delle imprese. Prezzi differenziati e sistemi di distribuzione selettivi sono alla base della libera concorrenza (PLR). L'ambito di competenza della LCart subirebbe inoltre uno spostamento in direzione della protezione dei consumatori (Promarca, SKW, SwissHoldings).

Concretizzare la nozione di posizione dominante relativa sarebbe estremamente complesso: il rapporto di dipendenza tra le imprese andrebbe infatti chiarito caso per caso e l'impresa in posizione di dipendenza dovrebbe dimostrare di aver tentato inutilmente di approvvigionarsi del bene o del servizio alle stesse condizioni (CP, FER, LU, Swissmem). Neppure attraverso la giurisprudenza si riuscirebbe a dirimere i casi dubbi (Swissmem). La nozione in oggetto nasconde quindi un'incertezza giuridica di fondo (ABA, CP, economiesuisse, FER, Spiritsuisse, Swissmem); è ambigua e la sua applicabilità non è certa (PES, USS); è inoltre legata ad alti costi amministrativi data la probabilità di ricorso alle vie legali (BL). I costi processuali inerenti a casi di posizione dominante relativa potrebbero dunque rivelarsi più alti del valore effettivo della causa (CP, Spiritsuisse).

Anche il presupposto materiale che prevede l'obbligo di dimostrare una distorsione della concorrenza potrebbe condurre a ulteriori incertezze interpretative (Swiss Textiles).

Le valutazioni caso per caso spostano l'attenzione sugli operatori del mercato anziché sulla protezione generale della concorrenza, su cui invece porta essenzialmente la LCart (economiesuisse, hkbb, Promarca, SKW).

Potrebbero passare anni prima che la COMCO e i tribunali sviluppino una prassi in materia (economiesuisse, USS). Inoltre, l'assenza di sanzioni dirette nel caso di una prima infrazione potrebbe spingere la COMCO ad ascrivere una priorità più bassa ai casi di abuso di posizione relativamente dominante. Ciò causerebbe ulteriori ritardi nella formazione e nel consolidamento della prassi in materia (USS).

La competitività verrà indebolita dall'obbligo di contrattazione prevista dallo Stato e ciò diminuirà la propensione agli investimenti (Promarca, SKW).

Il confronto con il diritto tedesco non regge poiché in Germania la norma si applica soltanto alle PMI (PLR, Promarca, SKW, SwissHoldings). Oltretutto la legge tedesca prevede soltanto un divieto di esclusione e di discriminazione e concerne unicamente problematiche di concorrenza nazionale (ABA, PLR, Swissmem). Le pratiche di isolamento del mercato nazionale sono invece contrastate dal diritto europeo in materia di concorrenza (PLR).

Già oggi sono previsti strumenti di cui la COMCO potrebbe avvalersi nell'ambito di casi specifici (PLR, Promarca, scienceindustries, SKW).

Dalla revisione della LCart del 2003 sono già state inserite – stando al messaggio in materia – relazioni di dipendenza concrete sul mercato. Con la modifica attuale verrebbero inserite ulteriori relazioni di dipendenza, che si aggiungerebbero a quelle menzionate nel messaggio (Promarca, SKW). Ciò creerebbe come minimo una spaccatura nella dottrina riguardo alla presenza o meno della nozione nella LCart attualmente in vigore (PES, USS).

Un altro aspetto da considerare è l'efficacia limitata delle ripercussioni sui prezzi (ABA, BL, economiesuisse, FER, LU, USS, SwissHoldings, Swiss Textiles). Non è infatti garantito che i clienti finali potranno beneficiare di prezzi d'acquisto più bassi, né che le imprese ripercuoteranno i loro vantaggi tariffari lungo la filiera commerciale. La formazione dei prezzi dipende piuttosto dall'intensità della concorrenza, dai costi salariali, ecc. (economiesuisse,

Promarca, scienceindustries, USS, SKW, UDC, Swico, SwissHoldings). L'effetto positivo della norma proposta si limiterebbe probabilmente ai prodotti standard, essendo la prova di una discriminazione tariffaria illegale per prodotti non standardizzati (p. es. macchinari), cioè realizzati in base a esigenze specifiche dei clienti, difficile da produrre (CP).

3.2 Fattispecie transfrontaliere

Includere soltanto le fattispecie transfrontaliere: argomenti a favore

Secondo il PES, rispetto all'Iniziativa per prezzi equi, il controprogetto indiretto affronta in maniera più specifica le maggiorazioni di prezzo dei fornitori esteri. A detta del PBD, il testo dell'Esecutivo non prende giustamente in considerazione le relazioni commerciali nazionali, non essendo queste coinvolte nelle pratiche di isolamento del mercato. pharmaSuisse fa notare che la protezione contro le discriminazioni deve essere valida soltanto dove tali discriminazioni sono presenti, ovvero nelle fattispecie internazionali. Le fattispecie nazionali sono soggette alla concorrenza interna dove le imprese competono tra loro in un contesto di pari livello salariale e pari costo della vita. Al sottolinea come le esperienze tedesche dimostrino che, anche a distanza di decenni, permane l'incertezza su quando considerare un'impresa dipendente da un'altra.

Secondo economiesuisse, hkbb e Forum PMI, limitando la regolamentazione alle sole fattispecie transfrontaliere si riduce il rischio a carico dell'economia interna perché vengono escluse a priori le fattispecie nazionali. Estendendola invece alle fattispecie nazionali, le ripercussioni negative per l'economia interna diventerebbero preponderanti (USS).

Argomenti contro

L'attuazione extraterritoriale della norma proposta è difficile da far valere (ABA, BL, economiesuisse, PLR, hkbb, LU, Promarca, SKW, Spiritsuisse, Swissmem). Ad aumentare la difficoltà interverrebbe in particolare il fatto che la COMCO non può contare sul supporto delle autorità per la concorrenza estere, dato che la nozione di posizione dominante relativa non è sancita nella normativa europea sui cartelli (PBD, economiesuisse, hkbb, Swissmem). Se tale nozione venisse applicata alle fattispecie internazionali, la Svizzera costituirebbe un'eccezione internazionale (CP). In caso di dubbio, meglio non emanare normative che non potranno essere attuate (Commercio Svizzera).

Il controprogetto indiretto creerebbe nel tempo effetti protezionistici (BL). Se la regolamentazione venisse limitata alle fattispecie transfrontaliere, le imprese nazionali ed estere verrebbero esposte a un trattamento diverso (BL). Focalizzare l'attenzione sulle imprese internazionali si tradurrebbe in una disparità giuridica (Promarca, SKW) e vi sarebbe anche il rischio di misure di ritorsione nei confronti della Svizzera da parte di altri Stati (PLR).

Includere anche le fattispecie esclusivamente nazionali: argomenti a favore

Pratiche come la discriminazione o il rifiuto di fornitura da parte di imprese relativamente dominanti sarebbero altrettanto dannose per l'economia nazionale. Ecco perché vanno incluse nel controprogetto indiretto (AR, comitato d'iniziativa, PS, Swiss Retail Federation, VGS, ASVAD).

Oltretutto, l'argomento dell'incertezza giuridica non giustifica l'esclusione delle fattispecie esclusivamente nazionali. Dal punto di vista delle imprese, la nozione di posizione dominante relativa non aumenta l'incertezza del diritto. Poiché la transizione da «influenza sul mercato» a «dominio di mercato» ai sensi degli articoli 7 e 10 capoverso 2 LCart, passando per «potere di mercato» e «posizione dominante relativa», non vi è soluzione di continuità, nella legge vigente è già implicita una certa incertezza giuridica (due giuristi d'impresa dell'Università di Zurigo, 16 giuristi d'impresa, 20 docenti di diritto). Inoltre, le imprese che non riforniscono i compratori sono di regola perfettamente in grado di giudicare se le parti in causa hanno la possibilità o meno di rivolgersi a imprese terze (PS, comitato d'iniziativa, due giuristi d'impresa dell'Università di Zurigo, 16 giuristi d'impresa, 20 docenti di diritto).

3.3 Posizione dominante relativa: limitazione ai soli compratori

La proposta del controprogetto di limitare ai soli compratori la nozione di posizione dominante relativa, e quindi di rinunciare alla protezione dei fornitori, è stata oggetto di pochi commenti da parte dei partecipanti alla procedura di consultazione.

Nel dibattito sulla Svizzera come isola dei prezzi elevati, il nodo da sciogliere è la penalizzazione (percepita) dei compratori svizzeri. Una penalizzazione dei fornitori nei confronti di compratori relativamente dominanti in Svizzera sarebbe difficile da immaginare (economiesuisse).

Piuttosto, anche i fornitori si trovano spesso a dover dipendere da compratori relativamente dominanti. Se anche questi ultimi rientrassero nel campo d'applicazione del controprogetto si potrebbe prevenire un'ulteriore concentrazione di mercato (AR, comitato d'iniziativa, PS, VGS). In questo modo si potrebbe inoltre contrastare una potenziale relazione di dipendenza, in particolare tra PMI e compratori relativamente dominanti (AG Berggebiet LU, AR, comitato d'iniziativa, SAB, PS, VGS, UR). L'alta concentrazione di quote di mercato nel settore del commercio al dettaglio in Svizzera comporta un incremento dei prezzi. Proprio per questo, in caso di introduzione della nozione di posizione dominante relativa è necessario proteggere anche alle imprese che forniscono i loro beni ai dettaglianti (SSIC, Spiritsuisse).

3.4 Pratiche abusive inserite nella norma proposta

Escludere i casi di sfruttamento abusivo: argomenti a favore

Estendendo il campo d'applicazione del controprogetto indiretto ai casi di sfruttamento abusivo si aprirebbe di fatto la strada a procedure di verifica accurate sulle condizioni che soggiacciono ai rapporti d'affari tra imprese, il che comporterebbe a sua volta un impiego sbagliato delle risorse delle autorità della concorrenza e risponderebbe oltretutto poco alla logica di mercato. I casi di sfruttamento ai sensi dell'articolo 7 LCart vanno affrontati unicamente in base ai presupposti giuridici in vigore (economiesuisse).

L'esclusione dei casi di sfruttamento abusivo limita le possibilità d'applicazione del controprogetto indiretto in modo tale che a beneficiarne sarebbero in primo luogo le imprese esportatrici svizzere in competizione diretta con le imprese estere nei mercati internazionali. In questo ambito il controprogetto potrebbe contrastare eventuali distorsioni della concorrenza a scapito dell'industria svizzera delle esportazioni (USS).

Argomenti contro

Anche soggetti compratori che non concorrono con le imprese estere devono sottostare ai cosiddetti «supplementi Svizzera» (AG Berggebiet LU, AR, comitato d'iniziativa, Migros, SAB, PS, SVIT, Travail.Suisse, UR, VGS, 20 docenti di diritto, 16 giuristi d'impresa, due giuristi d'impresa dell'Università di Zurigo). Si tratta di imprese non esportatrici di beni o servizi che fanno capo all'amministrazione pubblica, ai trasporti pubblici, ai settori della formazione e della sanità, al commercio al dettaglio, all'agricoltura, nonché di molte PMI e aziende di servizi. Per questo motivo nel controprogetto indiretto va inserita anche l'alternativa dell'abuso di sfruttamento (AG Berggebiet LU, AR, comitato d'iniziativa, SAB, PS, SVIT, Travail.Suisse, UR, VGS).

3.5 Clausola di reimportazione

Escludere la clausola di impedimento delle reimportazioni: argomenti a favore

Rinunciando a inserire la clausola di reimportazione, il potenziale danno economico del controprogetto indiretto sarebbe più contenuto a quello dell'Iniziativa per prezzi equi. L'applicazione di questa clausola di privilegio causerebbe infatti con ogni probabilità una violazione degli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera (economiesuisse, HKBB).

Ai fini di un pari trattamento giuridico tra imprese nazionali ed estere, sarebbe opportuno che le reimportazioni di beni prodotti in Svizzera non fossero escluse dal campo d'applicazione delle disposizioni sull'abuso. Ciò potrebbe aumentare l'intensità della concorrenza per talune imprese. Si tratta comunque di imprese esportatrici per le quali il mercato svizzero è relativamente meno importante dei mercati internazionali, molto più grandi (USS).

Argomenti contro

Le imprese che producono beni in Svizzera e li esportano all'estero dovrebbero poter praticare su questi prodotti venduti all'estero prezzi più bassi che in Svizzera. Per farlo, devono però essere messe in condizione di impedire che, una volta esportati, i prodotti vengano reimportati in Svizzera. Diversamente che nell'Iniziativa per prezzi equi, nel controprogetto indiretto si rinuncia alla clausola di impedimento delle reimportazioni. Così facendo si pone tuttavia un freno, inutile, alla politica dei prezzi degli esportatori svizzeri (AR, comitato d'iniziativa).

3.6 Discriminazione nel commercio elettronico mediante geoblocco

Non applicare un divieto di geoblocco da parte delle imprese: argomenti a favore

Vietare pratiche di geoblocco all'estero comporta enormi difficoltà di attuazione; il divieto si rivelerebbe con tutta probabilità inefficace (BE, PBD, economiesuisse, UDC, ZH). Porterebbe inoltre di fatto a una discriminazione delle imprese svizzere (BE, Swiss Textiles).

Il commercio elettronico non può ignorare le condizioni quadro vigenti nel luogo di destinazione della merce. I costi generati in territorio elvetico per il trasporto e i centri logistici non possono essere paragonati a quelli degli altri Paesi per via delle disparità esistenti a livello di costo della vita, stipendi e affitti. Va inoltre considerato che il commercio elettronico è spesso complementare a quello tradizionale e che quest'ultimo è soggetto ai costi locali, che a loro volta si ripercuotono sui prezzi applicati online. La richiesta di pagare prezzi uniformati a quelli esteri nel commercio elettronico metterebbe sotto pressione soprattutto gli stipendi nei settori già caratterizzati da un basso salario, come quello del commercio al dettaglio o della logistica e dei trasporti (USS).

Il geoblocco potrebbe essere necessario per motivi normativi, per esempio per poter adempiere a norme specifiche nei vari Paesi (economiesuisse, Swiss Retail Federation) oppure per esigenze pratico-organizzative, come per esempio la gestione dei resi (economiesuisse).

Nemmeno la regolamentazione UE in materia stabilisce un commercio elettronico esente da discriminazioni né prevede alcun obbligo di consegna transfrontaliero. Soltanto l'accesso ai siti web andrebbe garantito (ASG).

Argomenti contro

Poiché il commercio elettronico sta prendendo sempre più campo, e sta diventando sempre più importante sia per le PMI sia per i consumatori (PS, Travail.Suisse), è necessario adottare misure volte a garantire transazioni online senza discriminazioni (AG Berggebiet LU, BKW, SAB, UR). La discriminazione degli utenti svizzeri nel commercio elettronico operata attraverso il geoblocco privato va assolutamente eliminata (PPD). Non c'è alcuna giustificazione per far pagare contenuti scaricati da Internet a prezzi nettamente più alti in Svizzera che all'estero (NE). Il divieto del geoblocco può tradursi in un calo dei prezzi (CFC).

L'offerta nel commercio elettronico di beni e servizi a prezzi più cari per i compratori svizzeri riduce la competitività delle PMI e il potere d'acquisto dei consumatori. Nella maggior parte dei casi, i ricavi supplementari fluiscono verso l'estero (AR, comitato d'iniziativa).

Per attuare il divieto di geoblocco non è necessario stipulare accordi con altri Paesi. Sono infatti già presenti misure sanzionatorie sufficienti ad attuare un divieto unilaterale efficace, come il blocco della rete, la confisca dei beni, la trattenuta dell'IVA o il comminamento di multe.

Inoltre, la Convenzione di Lugano prevede la possibilità di intentare una causa di diritto civile nei confronti di imprese della maggior parte dei Paesi europei (AR, comitato d'iniziativa, VD).

Le grandi aziende si atterrebbero al divieto di geoblocco anche solo per motivi di conformità mentre quelle piccole vi si adeguerebbero per motivi di reputazione (KoBeETH+, 20 docenti di diritto, 16 giuristi d'impresa, due giuristi d'impresa dell'Università di Zurigo).

3.7 Mozione Bischof 16.3902

Soltanto alcuni partecipanti alla procedura di consultazione si sono espressi contro un eventuale stralcio della mozione Bischof nell'ambito del controprogetto indiretto. La mozione Bischof chiede di vietare le clausole di parità tariffaria per garantire agli albergatori svizzeri la libertà di formazione dei prezzi (AG Berggebiet LU, GR, comitato d'iniziativa, SAB, UR). Oggi un albergatore che sottoscrive un contratto con una piattaforma di prenotazioni online non è libero di fissare i prezzi nei canali di distribuzione a causa delle condizioni contrattuali previste da queste piattaforme. Ciò pone un enorme ostacolo alla concorrenza nel settore delle prenotazioni online (GR, comitato d'iniziativa).

L'adeguamento della LCart proposto potrebbe non essere sufficiente a vietare in maniera efficace le clausole di parità tariffaria (SVIT). La mozione Bischof va attuata separatamente rispetto al controprogetto indiretto in quanto non prevede la riduzione delle commissioni di intermediazione ma il divieto esplicito delle clausole di parità tariffaria (ampie e ristrette) (PPD). Il controprogetto indiretto non soddisfa quindi completamente quanto richiesto dalla mozione (AG Berggebiet LU, Forum PMI, pharmaSuisse, SAB, UR).

4 Allegato

4.1 Elenco dei partecipanti alla consultazione e relative abbreviazioni

Cantoni

Cantone di Argovia	AG
Cantone di Appenzello Esterno	AR
Cantone di Appenzello Interno	AI
Cantone di Basilea Campagna	BL
Cantone di Basilea Città	BS
Cantone di Berna	BE
Cantone di Friburgo	FR
Cantone di Ginevra	GE
Cantone di Glarona	GL
Cantone dei Grigioni	GR
Cantone del Giura	JU
Cantone di Lucerna	LU
Cantone di Neuchâtel	NE
Cantone di Nidvaldo	NW
Cantone di Obvaldo	OW
Cantone di Sciaffusa	SH
Cantone di Svitto	SZ
Cantone di Soletta	SO
Cantone di San Gallo	SG
Cantone Ticino	TI
Cantone di Turgovia	TG
Cantone di Uri	UR
Cantone di Vaud	VD
Cantone del Vallese	VS
Cantone di Zugo	ZG
Cantone di Zurigo	ZH
Conferenza dei Direttori Cantionali dell'Economia Pubblica	CDEP

Partiti politici

Partito borghese democratico	PBD
Partito popolare democratico	PPD
PLR. I liberali radicali	PLR
Partito ecologista svizzero	PES
Partito verde liberale	pvl
Unione democratica di centro	UDC
Partito socialista svizzero	PSS

Associazioni mantello dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB
Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS
Unione delle città svizzere	UCS

Associazioni mantello nazionali

economiesuisse	
Unione svizzera dei contadini	USC
Unione svizzera degli imprenditori	USI
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM
Unione sindacale svizzera	USS
Travail.Suisse	

Associazioni economiche e di protezione dei consumatori

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana	acsi
Centre Patronal	CP
Fédération des Entreprises Romandes	FER
Fédération romande des consommateurs	FRC
GastroAppenzellerland	
GastroBern	
GastroGlarnerland	
GastroGraubünden	
GastroSchwyz	
GastroSolethurn	
GastroSuisse	
GastroTicino	
GastroValais	
GastroZürich	
Società dei veterinari svizzeri	GST
H+ Gli ospedali svizzeri	H+
Commercio Svizzera	
Handelskammer beider Basel	hkbb
Hotelier Bern+ Mittelland	
Hotelier-Verein Berner Oberland	
hotelleriesuisse	
hotelleriesuisse Ostschweiz	
Forum PMI	
Parahotellerie Schweiz	
pharmaSuisse	
Federazione svizzera del turismo	FST
Panettieri-Confettieri svizzeri	SBC
Unione svizzera delle donne contadine e rurali	USDCR
Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband	SKW
Promarca Schweizerischer Markenartikelverband	Promarca

Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft (Associazione svizzera dell'economia immobiliare)	SVIT
scienceindustries	
Funivie svizzere	SBS
Société des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève	
Spiritsuisse	
Fondazione per la protezione dei consumatori	FPC
Swico	
Swiss Retail Federation	
Swiss Textiles	
SwissHoldings	
Swissmechanic Svizzera	Swissmechanic
SWISSMEM	
Verband der Getreidesammelstellen der Schweiz	VGS
Associazione svizzera di vendita a distanza	ASVAD
Unione svizzera degli installatori elettricisti	USIE
Walliser Hotelier Verein	
Wirteverband Basel-Stadt	
Zürcher Hoteliers	
Ulteriori organi e organizzazioni interessate	
Due giuristi d'impresa dell'Università di Zurigo	
16 giuristi d'impresa	
20 docenti di diritto	
American Bar Association	ABA
Arbeitsgruppe Berggebiet LU	AG Berggebiet LU
Gruppo BKW SA	BKW
Commissione federale del consumo	CFC
Jüstrich Cosmetics Switzerland	Jüstrich
KoBe ETH+	
LIOSAPLAST AG	Liosaplast
Lega delle cooperative Migros	Migros
Nahrin Holding AG	Nahrin
SAMAPLAST AG	Samaplast
Similisan AG	Similisan
Associazione «Stop all'isola dei prezzi elevati – per prezzi equi»	Comitato d'iniziativa
Commissione della concorrenza	COMCO